



*Consolato Generale d'Italia
Kolkata*

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA ATTIVITA' DI SPONSORIZZAZIONE

Art. 1 – Finalita'

1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione in attuazione delle disposizioni previste dalla legislazione italiana in materia.
2. Le sponsorizzazioni devono essere, come tutte le attività della Pubblica Amministrazione, volte al perseguimento di un interesse pubblico, in particolare, come previsto dall'art. 43 della Legge italiana n. 449 del 1997, per:
 - a) favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa;
 - b) realizzare maggiori economie;
 - c) rendere una migliore qualità dei servizi.

Le sponsorizzazioni possono essere utilizzate con dei limiti, che sono:

- 1) devono escludere ogni conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- 2) non possono essere contrarie ai principi stabiliti dall'ordinamento costituzionale italiano o comunque vietate dalla legge;
- 3) non devono arrecare pregiudizio o danno all'immagine ed alle iniziative del Consolato Generale.

Art. 2 – Sponsor

Il Consolato Generale intende avvalersi della collaborazione di sponsor, al fine di perseguire gli obiettivi descritti nell'Art. 1. La scelta dello sponsor sarà preceduta da adeguate forme di pubblicità'.

Art. 3 – Selezione degli Sponsor

1. L'appellativo di Sponsor spetterà ai soggetti pubblici e/o privati, imprese, fondazioni e associazioni che presenteranno un'offerta di sponsorizzazione manifestando, tramite lettera firmata dal proprio rappresentante legale indirizzata al Consolato Generale ed eventualmente anticipato in formato elettronico al seguente indirizzo di posta elettronica: congenerale.calcutta@esteri.it
2. La scelta dello sponsor è effettuata dal responsabile del procedimento (titolare della Sede) con procedura tesa ad assicurare il sostanziale rispetto dei principi fondamentali di efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa, quali richiamati dalla normativa vigente.
3. Il Consolato Generale, a suo insindacabile giudizio, nel rispetto dei principi di economia, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità si

riserva il diritto di rifiutare qualsiasi offerta di sponsorizzazione qualora ricorra una delle seguenti circostanze:

- a) il Consolato Generale ritenga che possa derivarne un conflitto d'interesse con l'attività svolta;
- b) il Consolato Generale ravvisi nel messaggio pubblicitario un pregiudizio o danno d'immagine e/o alle proprie iniziative;
- c) il Consolato Generale rifiuti l'offerta in quanto contraria alla legge italiana in materia di contratti pubblici;
- d) la sponsorizzazione riguardi propaganda di natura politica, sindacale, religiosa, pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di prodotti da fumo, superalcolici, medicinali, prestazioni mediche, materiale pornografico, messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia e, più in generale, tutte le espressioni contrarie alle leggi e ai principi dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 4 – Contratto di sponsorizzazione

1. Per contratto di sponsorizzazione si intende un contratto atipico mediante il quale la Sede offre, nell'ambito delle proprie iniziative e attività, la possibilità di promuovere la propria immagine, ragione sociale o altri elementi distintivi, in occasione di eventi e in appositi e predefiniti spazi pubblicitari, dietro pagamento di un determinato corrispettivo in denaro, beni e servizi.
2. La gestione della sponsorizzazione sarà regolata fra le parti mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale saranno in particolare richiamati, quali clausole vincolanti, tutti i contenuti del presente Regolamento.
3. Su indicazione del Consolato Generale specifici accorgimenti potranno essere successivamente proposti per disciplinare le modalità concrete di sponsorizzazioni riguardanti i singoli eventi.

Art. 5 – Procedura di sponsorizzazione

- 1) L'avviso di sponsorizzazione deve contenere i seguenti dati:
 - a) L'oggetto e la modalità di svolgimento della sponsorizzazione (descritte nel progetto di sponsorizzazione);
 - b) Gli adempimenti reciproci, e in particolare, gli obblighi dello sponsor secondo i contenuti delle specifiche del progetto di sponsorizzazione;
 - c) Il corrispettivo minimo richiesto dalla sede per l'iniziativa di sponsorizzazione;
 - d) Le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione;
- 2) L'offerta deve essere presentata in forma scritta con le modalità e i termini indicati nell'avviso al pubblico e di regola indica:
 - a) l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
 - b) l'accettazione delle condizioni previste nel progetto di sponsorizzazione.
- 3) L'offerta deve essere accompagnata da apposite autocertificazioni attestanti l'inesistenza di condizioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale dello sponsor ai sensi dell'art. 38 del D.lgs 163/06.

- 4) L'offerta deve contenere l'impegno dello sponsor ad assumere tutte le responsabilità, gli adempimenti e gli eventuali costi locali inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario.
- 5) Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dalla sede, nel rispetto dei criteri definiti nel progetto di sponsorizzazione e comunque sulla base del principio dell'offerta più alta o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- 6) Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Titolare della Sede. Con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata l'utilizzazione dello spazio pubblicitario espressamente indicato nel progetto di sponsorizzazione.
- 7) In nessun caso è consentito il subentro successivo di altro soggetto nel contratto di sponsorizzazione stipulato dalla sede con lo sponsor.

Art. 6 – Diritto di esclusiva

1. La sede, in via ordinaria, aggiudica la sponsorizzazione ad un solo operatore.
2. La sede può ricevere più sponsorizzazioni per uno stesso evento od oggetto solo qualora ne ravvisi l'opportunità, anche economica. In tal caso specifica nell'avviso il numero massimo delle Ditte che potranno essere coinvolte nell'iniziativa.

Art. 7 - Versamento dei corrispettivi

Il versamento dei corrispettivi indicati all'art. 2 comma 1 dovrà avvenire entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla stipula del contratto di sponsorizzazione, a pena di nullità dello stesso.

Art. 8 – Contenuto del contratto di sponsorizzazione

1. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti due punti:
 - a) L'oggetto della sponsorizzazione;
 - b) La completa descrizione delle modalità di attuazione della sponsorizzazione;
 - c) L'eventuale diritto di esclusiva;
 - d) La durata del contratto di sponsorizzazione;
 - e) Il corrispettivo in denaro;
 - f) La modalità procedurali e le eventuali garanzie richieste;
 - g) Le responsabilità e gli impegni reciproci;
 - h) Le possibili clausole di risoluzione del contratto ivi compresa la clausola risolutiva espressa nel caso in cui lo sponsor possa recare danno o pregiudizio all'immagine e alle attività della sede, o in caso di conflitto di attività con quest'ultima;
 - i) Il foro competente in caso di controversie;

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente Avviso saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste, nel rispetto della Legge italiana n. 657 del 1996 e successive modifiche.

2. Titolare del trattamento dei dati è il Consolato Generale d'Italia a Calcutta. I dati saranno trattati in conformità alle norme italiane vigenti dagli addetti del Ministero degli Affari Esteri tenuti all'applicazione del presente Avviso.

Art. 10 – Obblighi degli Sponsor

1. La prestazione corrispettiva dello “Sponsor” e’ definita come corresponsione di un contributo finanziario definito dall’art. 3, comma 1.
2. Lo Sponsor si impegna a fornire al Consolato Generale, in via telematica, il proprio marchio o logo con eventuali indicazioni per l'utilizzo.

Art. 11 – Obblighi del Consolato Generale

1. Il Consolato Generale – a meno che la corresponsione del contributo non riguardi esclusivamente la realizzazione di una specifica attività (ad esempio stampa di un catalogo che rechi il logo dello sponsor, insieme a quello stesso del Consolato Generale), ed in tal caso non vi siano ulteriori obblighi oltre alla predetta realizzazione – si impegna a fornire una o piu’ tra le seguenti attività che verranno definite nell’ambito del contratto di sponsorizzazione concluso con lo Sponsor:

- a) valorizzare il marchio/logo nel sito internet del Consolato Generale (www.conscalcutta.esteri.it) inserendolo sotto la dizione “le attività di promozione economica e culturale (anno) del Consolato Generale d'Italia a Kolkata sono state realizzate grazie al contributo di”.
- b) inserire nella pagina principale o in altre pagine del sito internet del Consolato Generale un collegamento al sito internet dello Sponsor;
- c) includere il marchio/logo dello Sponsor nell’invito ufficiale stampato in occasione del ricevimento per la Festa Nazionale della Repubblica Italiana.
- d) consentire la partecipazione di un rappresentante dello Sponsor alle eventuali conferenze stampa relative agli eventi oggetto del contratto di sponsorizzazione organizzati dal Consolato Generale.
- e) includere il marchio/logo dello Sponsor negli inviti, brochure, volantini e manifesti relativi agli eventi oggetto del contratto di sponsorizzazione organizzati dal Consolato Generale, con maggiore risalto rispetto al marchio/logo delle altre categorie di sponsor.
- f) inserire, secondo modalità da valutare di volta in volta, il marchio/logo dello Sponsor negli spazi espositivi degli eventi oggetto del contratto di sponsorizzazione organizzati dal Consolato Generale permettendo al medesimo di svolgere pubblicità con maggiore risalto rispetto al marchio/logo delle altre categorie di sponsor.
- g) mettere a disposizione i saloni del Consolato Generale per eventi promozionali.

Art. 12 – Risoluzione del contratto

1. Il contratto si intendendera’ risolto:
 - a) qualora lo Sponsor o lo Sponsee risultino inadempienti in modo grave o reiterato in relazione ai rispettivi obblighi;
 - b) qualora si ingenerino conflitti d’interesse tra l’attività del Consolato Generale e quella dello Sponsor, fatti salvi: i) un tentativo di risoluzione del conflitto a salvaguardia

dell'interesse pubblico; ii) i diritti naturali delle parti al momento della risoluzione del contratto;

c) qualora siano posti in essere atti e/o fatti anche indirettamente lesivi dell'immagine, delle attività e del diritto di riservatezza di ciascuna parte.

2. Ai fini della risoluzione le parti dovranno fornire un preavviso motivato di almeno 60 giorni, mediante lettera cartacea.

3. In caso di risoluzione per inadempimento di una qualsiasi clausola del contratto e del presente Avviso da parte dello Sponsor, il Consolato Generale si riserva il diritto di trattenere l'intero ammontare del corrispettivo versato dallo Sponsor ai sensi dell'art. 5.

Art. 13 – Esclusione di responsabilità

E' esclusa ogni responsabilità del Consolato Generale qualora cause eccezionali o di forza maggiore non consentano la realizzazione degli eventi oggetto del contratto di sponsorizzazione.

Art. 14 – Normativa applicabile

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme italiane vigenti.

Art. 15 – Foro competente

Le parti che sottoscrivono il contratto stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente accordo, o connesse allo stesso, è competente il Tribunale di Roma.

Art. 16 – Verifiche e controlli

1. Le prestazioni contrattuali sono soggette a periodiche verifiche da parte della sede al fine di accertare la rispondenza delle stesse a quanto previsto dal presente regolamento e la correttezza degli adempimenti convenuti dalle parti.